

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 9

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del senatore MANZIONE

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2002

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'utilizzo del caccia bombardiere ricognitore AMX da parte dell'Aeronautica militare

ONOREVOLI SENATORI. – Già nella scorsa legislatura, sono stati acquisiti agli atti del Senato della Repubblica numerosissimi atti di sindacato ispettivo (particolarmente significativi quelli a firma del senatore Dolazza) relativi ai tragici errori che hanno accompagnato la progettazione, la realizzazione, l'acquisto e l'utilizzazione, da parte dell'Aeronautica militare, del caccia bombardiere ricognitore AMX.

Anche in questa XIV legislatura il problema è stato formalmente riproposto (attraverso la presentazione di una interpellanza *ex* articolo 156-*bis* del Regolamento) per evidenziare l'assoluta inadeguatezza dell'intero

programma, testimoniata tragicamente, oltre che dall'incidente in cui trovò la morte il pilota collaudatore (era il mese di maggio del 1984 e perdeva la vita il comandante Manlio Quarantelli), anche, in tempi più recenti, dalle terribili sciagure che nello scorso anno sono costate la vita a tre valorosissimi piloti:

il maggiore dell'Aeronautica militare, Davide Franceschetti, schiantatosi al suolo mentre, alla guida del caccia bombardiere con il quale era partito due ore prima, stava rientrando alla base di Istrana, verso le ore 15 dell'8 febbraio 2001;

il capitano Giuseppe Carrone, precipitato nei pressi di Rimini il 12 aprile 2001; ed il giovanissimo sergente Tiziano Castellucci, precipitato durante una esercitazione nei pressi di Pietracastella (Campobasso) il 7 agosto del 2001.

Tra i tragici e mortali avvenimenti sopra ricordati si sono registrati episodi - sempre risultanti dagli atti del sindacato ispettivo - che hanno evidenziato l'assoluta inadeguatezza del velivolo a svolgere le funzioni per cui era stato progettato, l'assoluta inaffidabilità tecnica e l'impossibilità a vendere il progetto a qualsiasi altro Stato.

In sede di risposta all'atto di sindacato ispettivo, in data 25 ottobre 2001, il sottosegretario di Stato, senatore Francesco Bosi aveva modo, fra l'altro, di affermare testualmente «...in generale, per quanto concerne la linea AMX, dal 1990 ad oggi, si sono verificati in tutto 26 incidenti... numero che si colloca nella fascia alta della media rilevata in campo internazionale per tale tipologia di macchine, rapportate alle ore di volo. Di questi, 10 sono da considerarsi gravi (cinque hanno causato il decesso del pilota) e 16 lievi». Tali dati, approssimati per difetto, evidenziano l'assoluta gravità della situazione, specialmente se correttamente coniugati con le tante indagini che non hanno ancora prodotto risposte tranquillizzanti, e se valutati alla luce della vicenda incredibile relativa alla sottrazione al dottor Giuseppe Pittitto, sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, dell'inchiesta che lo stesso aveva avviato partendo proprio dagli atti, sopra richiamati, del sindacato ispettivo sugli AMX.

Se si sommano tali situazioni e si cerca una chiave di lettura corretta anche analizzando attentamente il servizio andato in onda più volte su Raitre (Rainews) tra il 26 ed il 28 gennaio 2002, ci si trova dinanzi

ad un quadro gravissimo nel quale la morte del maggiore Franceschetti, del capitano Carrone e del sergente Castellucci forse potevano essere evitate.

La vicenda complessiva appare ancora più inquietante se rapportata all'altissimo costo di ogni singolo aereo AMX, pari a circa 37 milioni di euro (pari a oltre 70 miliardi di lire), molto superiore al prezzo di aerei consimili, con prestazioni decisamente migliori.

A fronte di tale realtà non è più possibile che il Senato della Repubblica assista impotente allo sviluppo di una vicenda in cui sia l'autorità giudiziaria che il Ministro della difesa, hanno rivelato l'assoluta incapacità o mancanza di volontà di intervenire.

È per questo che si propone la costituzione immediata di una Commissione parlamentare di inchiesta perché, nei tempi più brevi - sei mesi - faccia realmente luce su quanto accaduto.

E, cosa sicuramente più importante, eviti così che altre tragiche morti accompagnino la pretesa di utilizzare gli AMX senza alcun riguardo per la vita dei piloti e le leggi dello Stato. Per fare in modo, cioè, che tante giovani vite non siano state spese invano.

In merito alla presente proposta:

l'articolo 1 istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta e ne definisce l'oggetto;

l'articolo 2 determina la composizione della Commissione;

l'articolo 3 disciplina i poteri, prevedendo le modalità dell'inchiesta, le audizioni, le indagini e le testimonianze;

l'articolo 4 disciplina l'organizzazione interna;

l'articolo 5 disciplina il segreto d'ufficio;

l'articolo 6 fissa il termine per la conclusione dei lavori e per il deposito della relazione conclusiva all'Assemblea.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sullo sviluppo e sull'utilizzo del cacciabombardiere ricognitore AMX da parte dell'Aeronautica militare, al fine di acquisire elementi conoscitivi relativi:

a) alla morte, avvenuta l'8 febbraio, il 12 aprile ed il 7 agosto del 2001 rispettivamente del maggiore dell'Aeronautica militare, Davide Franceschetti, del capitano Giuseppe Carrone e del sergente Tiziano Castellucci, mentre si trovavano alla guida di caccia bombardieri AMX;

b) all'utilizzo degli aerei AMX da parte dell'Aeronautica militare;

c) alle modalità del loro impiego;

d) ai costi sostenuti per l'acquisto, la manutenzione, le trasformazioni, la rispondenza a requisiti minimi di sicurezza per i piloti e di efficienza per assicurare la difesa dello spazio aereo.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari.

2. La Commissione nella prima seduta elegge al suo interno il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini, alle audizioni ed agli altri esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Il Presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può chiedere informazioni e copia di atti e documenti all'Autorità giudiziaria per gli accertamenti di propria competenza relativi a fatti oggetto di indagini giudiziarie. Sono comunque coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti ai procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

5. La Commissione può chiedere di acquisire copia degli atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative.

Art. 4.

(Organizzazione interna)

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può deliberare di procedere in seduta segreta quando lo ritenga opportuno.

3. La Commissione può avvalersi dei collaboratori, anche dipendenti di amministrazioni pubbliche, che ritenga necessari.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

Art. 6.

(Relazione conclusiva)

1. La Commissione completa i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento ed entro i successivi sessanta giorni presenta all'Assemblea una relazione conclusiva.

